

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4139

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RONCHI, TAMINO, GORLA, CAPANNA, RUSSO FRANCO, CALAMIDA, POLLICE, CIFARELLI, FIANDROTTI, GIOVANNINI, SERAFINI, NEBBIA, FERRARI MARTE, SODANO, BASSANINI**

*Presentata il 5 novembre 1986*

### Nuove norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 maggio 1976, n. 319, ha dettato una normativa parziale, resa disorganica da tutti i cambiamenti successivamente introdotti; essa prevedeva, in particolare, nel suo Titolo III la predisposizione, previo censimento dei corpi idrici, di un piano nazionale di risanamento delle acque sulla base di piani regionali di risanamento.

Tale legge prevedeva anche una disciplina unitaria degli scarichi con la prescrizione di limiti di accettabilità commisurati a determinati parametri e differenziati a seconda che il recapito avvenisse in corpi d'acqua superficiale (tabella A), in pubbliche fognature (tabella C) o nel suolo o nel sottosuolo (titolo IV), nonché l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotti, fognature e depurazione.

In base alla ripartizione di funzioni fra lo Stato, le regioni, le province ed i comuni che la legge delineava, le regioni avrebbero dovuto provvedere, entro due

anni dall'entrata in vigore della legge (e cioè entro il 13 giugno 1978) al censimento dei corpi idrici secondo la disposizione dell'articolo 7 della legge stessa.

Entro tre anni (e cioè entro il 13 giugno 1979), ciascuna regione avrebbe dovuto predisporre un piano regionale di risanamento delle acque secondo le indicazioni dell'articolo 3.

Dall'altro canto, nel regolamentare gli scarichi di nuovi insediamenti produttivi (articolo 12) e di quelli esistenti (articolo 13), la legge oltre a stabilire (come si è detto) modalità differenti a seconda che lo scarico dovesse avvenire in corsi d'acqua superficiali, in pubbliche fognature o sul suolo o nel sottosuolo, fissava termini differenziati per le imprese specificando in particolare (con l'articolo 13) il termine del 13 giugno 1979 per l'adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C.

Tutti i termini fin qui indicati sono stati prorogati più volte essenzialmente cedendo alle pressioni degli inquinatori e constatando la sostanziale incapacità delle strutture pubbliche a controllare la situazione anche perché non vi è stata alcuna azione per una ristrutturazione e potenziamento delle dette strutture, quando preesistevano alla emanazione della legge n. 319 del 1976 o alla creazione delle strutture stesse quando non esistevano.

Si è proseguito nella emanazione di disposizioni parziali e, come tali, inefficaci rispetto all'accentuarsi del degrado dei corpi idrici.

Si è così giunti all'emanazione della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (la cosiddetta « Merli-bis ») in integrazione e modifica della legge n. 319 del 1976.

Il decreto-legge 28 maggio 1979, n. 148, aveva prorogato al 18 dicembre 1979, sia il termine entro il quale le imprese avrebbero dovuto adeguare i loro scarichi alle norme anti-inquinamento, sia i termini imposti alle regioni per il censimento dei corpi idrici e per la predisposizione dei piani regionali di risanamento.

Decaduto, all'inizio dell'VIII legislatura, tale decreto-legge, il Governo presentò il 2 agosto 1979 il disegno di legge n. 499 che nel complesso riproponeva, tenendo conto delle indicazioni emerse in sede parlamentare le proroghe già disposte con il precedente provvedimento normativo in un quadro di sostanziale acquiescenza verso le richieste degli inquinatori.

Le opposizioni in Parlamento incontrate nell'esame del disegno di legge n. 499 indussero a emanare un nuovo decreto-legge (decreto-legge 24 settembre 1979, n. 467) che fissava la proroga al 31 dicembre 1979 e prevedeva finanziamenti alle imprese in conto interessi e in conto capitale per la costruzione di impianti di depurazione.

Tutto ciò contro la più elementare logica che avrebbe voluto già da tempo un adeguamento del sistema produttivo a seri limiti di legge, mentre le proroghe hanno ingenerato, soprattutto negli operatori economici meno seri, a scapito di

quelli più seri, la certezza dell'impunità e della provvida approvazione di altre proroghe.

Contemporaneamente il Governo presentava un nuovo disegno di legge di integrazione e modifica delle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento che, nella discussione alla Camera, veniva abbinato al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 467 del 1979.

Scaduti i termini per la conversione del decreto-legge, sempre per la opposizione trovata in Parlamento e per le perplessità in seno alla stessa maggioranza, il disegno di legge ordinario concluse invece rapidamente il suo *iter*, dando luogo alla legge n. 650 del 1979 che, oltre a prorogare i termini indicati, contiene alcune modifiche di rilievo della legge Merli, sotto il profilo della disciplina degli scarichi, delle ripartizioni delle competenze fra Stato, regioni e altri enti locali e dei finanziamenti alle imprese e agli enti pubblici.

È utile puntualizzare:

a) che il primo comma dell'articolo 1 della legge 650 riapriva i termini, scaduti rispettivamente il 13 giugno 1978 e il 13 giugno 1979, concessi alle regioni per il censimento dei corsi idrici e degli scarichi (articolo 7) e per la presentazione del piano regionale di risanamento prorogandoli al 31 marzo 1981.

Tuttavia (comma 2), le regioni erano tenute a predisporre entro il 31 marzo 1980 un primo programma di risanamento con l'indicazione degli obiettivi fondamentali e delle priorità delle opere;

b) che, modificando l'articolo 13 della legge n. 319 del 1976, la legge n. 650 del 1979 ha collegato l'adeguamento da parte delle imprese ai limiti di accettabilità degli scarichi nelle pubbliche fognature alla costituzione di impianti centralizzati comunali e consortili di depurazione.

Ciò nel senso che la legge ha reso possibile una differenziazione delle modalità e dei termini di adeguamento da parte delle imprese a seconda che siano o

no in corso di costruzione o di attivazione impianti pubblici di depurazione.

Se non lo sono, l'adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C deve avvenire entro il 1° marzo 1980 (termine così prorogato dall'articolo 1, terzo comma, della legge n. 650), salvo le norme dell'articolo 2 della legge n. 650.

Qualora siano previsti o attivati impianti centralizzati di depurazione, i limiti di accettabilità sono fissati dai comuni e dai consorzi.

Anche in attesa della attivazione degli impianti, che avrebbero dovuto comunque essere realizzati entro il 31 dicembre 1981, gli enti locali possono fissare limiti di accettabilità che devono essere approvati dalle regioni.

Questo regime transitorio era destinato a scadere il 31 dicembre 1981 perché la legge stabiliva che, comunque, agli impianti che non fossero stati attivati a tale data, avrebbero dovuto essere applicati i limiti di accettabilità della tabella C;

c) che l'articolo 2 della legge n. 650 prevede un regime alternativo per le imprese esistenti alla data del 13 giugno 1976 e che, alla data del 13 giugno 1979, non abbiano provveduto ad adeguare gli scarichi ai limiti previsti dalla legge, fondato sulla presentazione e attuazione, da parte delle imprese, di un dettagliato programma di adeguamento da realizzare nei termini fissati dalla regione e comunque entro il 1° settembre 1981, previa autorizzazione delle regioni.

La legge prevede che, nel periodo intercorrente tra il 13 giugno 1979 e l'attuazione del programma, le imprese sono comunque tenute al pagamento di una somma triplicata rispetto a quella normale;

d) che l'articolo 3 della stessa legge prevede la sospensione dei procedimenti penali per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 13 fino alla scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione delle regioni per l'attuazione del programma di adeguamento (e dunque non oltre il 1° settembre 1981).

Successivamente il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, ha prorogato, secondo una consuetudine deteriore che va ascritta soltanto alla assoluta mancanza, da parte della maggioranza, di una volontà politica reale di salvaguardia dell'ambiente e della salute, che è tra le maggiori cause dell'attuale situazione di degrado, alcuni termini previsti per l'attuazione della legge n. 319 del 1976 e della legge n. 650 del 1979, specificando in particolare:

che il termine fissato per il censimento dei corpi idrici e per la predisposizione dei piani regionali di risanamento è riaperto e prorogato al 31 marzo 1982 o (per le regioni colpite dal terremoto del novembre 1980) fino al 30 settembre 1982;

che i termini di cui all'articolo 13 della legge n. 319 (modificati dall'articolo 16 della legge n. 650), entro i quali le regioni possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari dei comuni e dei consorzi per l'adeguamento degli scarichi di insediamenti produttivi in pubbliche fognature sono prorogabili fino al 31 dicembre 1983, purché gli impianti centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti già approvati dalle regioni stesse;

che il termine del 13 dicembre 1980 entro il quale gli impianti non recapitanti in pubbliche fognature avrebbero dovuto farlo, in base ai piani comunali, sia differito al 31 dicembre 1982.

Si ricorda che il recapito nel termine previsto è la condizione per l'applicazione delle prescrizioni fissate dai comuni e dai consorzi, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato;

che le regioni possono prorogare fino ad un anno, previa valutazione dei motivi, i termini da esse stesse fissati (scaduti, comunque, il 1° settembre 1981) per l'attuazione dei programmi di adeguamento ai limiti di accettabilità da parte dell'impresa, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 650 del 1979, con la conse-

guenza di sospendere ulteriormente i procedimenti finali secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge citata, ma con l'obbligo del pagamento, per le imprese inadempienti al 1° settembre 1981, di una somma tripla rispetto a quella indicata dall'ultimo comma dell'articolo 2.

Le ulteriori disposizioni di un certo rilievo del decreto-legge n. 801 del 1981:

impongono alle regioni la individuazione, entro il 30 giugno 1982, dei siti per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione e forniscono direttive per la predisposizione ed attuazione degli appositi piani, prevedendo, fra l'altro, che ai comuni, sedi di impianti di smaltimento, sia corrisposto da parte della regione un contributo annuo proporzionale ai liquami o fanghi trattati, da determinarsi con la legge regionale;

dettano misure per impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine.

Successivamente, il decreto-legge n. 747 del 1983, convertito dalla legge n. 18 del 1984, ha disposto ulteriori proroghe dei termini fissati dal decreto-legge n. 801/1981 ed ha previsto che il Ministro dell'ecologia integri sia il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, istituito dalla legge n. 319 del 1976, sia il Comitato interministeriale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, di attuazione di direttive CEE relative allo smaltimento dei rifiuti.

Successivamente è stato emanato il decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, concernente misure urgenti in materia di tutela ambientale, che, nel testo della legge di conversione (legge 25 luglio 1984, n. 381), reca le seguenti disposizioni di una certa rilevanza:

il Comitato interministeriale per la tutela delle acque è integrato con il Ministro per gli affari regionali;

il Ministro per l'ecologia presiede il predetto Comitato e il Comitato interministeriale istituito in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 di attuazione di direttive CEE relative allo smaltimento dei rifiuti;

i detti Comitati abbiano sede presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia.

L'articolo 2 attribuisce al Comitato interministeriale istituito dalla legge n. 319 del 1976, articolo 3, compiti di vigilanza sulla esecuzione degli adempimenti e sull'osservanza dei termini previsti dall'articolo 6, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 747 del 1983, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 18 del 1984:

il comma 10 dell'articolo 6 prevede che il termine (31 dicembre 1983) entro il quale le regioni possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni e consorzi per gli scarichi degli insediamenti produttivi sia ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 1984, purché gli impianti di depurazione siano compresi in progetti già approvati o da approvarsi dalle regioni stesse entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge stesso (ovvero entro il 27 maggio 1984) e purché entro tale termine siano stati approvati i limiti di accettabilità per gli scarichi in pubbliche fognature che alimenteranno gli impianti comunali e consortili;

il comma 10-bis dispone che tale proroga sia revocata se, entro i successivi 90 giorni, i comuni e i consorzi di gestione degli impianti non forniscono alle regioni elementi necessari alla valutazione tecnico-economica delle opere in progetto;

il comma 10-ter, infine, prevede che gli scarichi in fognature comunali o consortili, non compresi in progetti di impianti di depurazione, già approvati o da approvarsi nel termine sopra menzionato

(27 maggio 1984) vengano comunque adeguati alla normativa vigente entro il 31 dicembre 1984.

L'articolo 3 prevede l'obbligo da parte delle regioni di comunicare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, al Comitato interministeriale i provvedimenti di proroga, ai sensi del comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 747 del 1983 sopra ricordato, specificando lo stato attuale dei lavori e i dati tecnici per consentire al Comitato di emanare direttive per l'accelerazione di procedure e lavori.

L'articolo 4 prevede, in presenza di situazioni che richiedono urgenti interventi, particolari poteri e facoltà del Comitato sul piano della priorità delle opere ai fini della concessione di finanziamenti, della congruità dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni e delle iniziative da assumere in caso di grave ritardo.

L'articolo 5 prevede la possibilità che il Comitato disponga accertamenti ispettivi utilizzando componenti dei Consigli superiori di sanità, della marina mercantile e dei lavori pubblici, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto di ricerche sulle acque del CNR.

La congerie di norme emanate non ha prodotto effetti di un qualche miglioramento della situazione, creando sovrapposizioni di competenza e confusioni, talché all'inizio di quest'anno è ripreso, con il decreto-legge 15 marzo 1986, n. 67, lo stillicidio delle disposizioni normative.

Onorevoli colleghi: quanto è stato fin qui esposto da un lato rappresenta la lunga serie di mancati interventi per difendere e migliorare i corpi idrici, dall'altro documenta la nessuna chiarezza di idee e di proposte dei governi e delle maggioranze che si sono succedute da più di dieci anni in Italia.

Il sospetto che questa confusione e la conseguente mancanza di controlli e in-

terventi incisivi siano volute per lasciare ampio spazio agli inquinatori è più che legittimo.

D'altro canto, le necessità di incidere profondamente nella situazione richiedono una proposta di legge che qui sottoponiamo al vaglio della Camera dei deputati e che corregga alla base le storture attuali e, soprattutto, faccia passare da una legislazione che è sostanzialmente solo una autorizzazione allo scarico di inquinanti (dato che i piani di risanamento sono rimasti nel limbo delle buone intenzioni) a una legislazione di gestione dell'ambiente acquatico.

Un primo punto da considerare riguarda le autorizzazioni allo scarico nei corpi idrici.

La legge n. 319 del 1976 con tutte le successive integrazioni e modificazioni si riduce a una semplice regolamentazione dello scarico di sostanze pericolose nei corpi idrici.

Ci si è preoccupati, quindi, di fissare le modalità di autorizzazione allo scarico.

Naturalmente non dimentichiamo che la direttiva delle Comunità economiche europee del 4 maggio 1976 (CEE/1976/464), riguarda « L'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità » e quindi, anch'essa, è relativa al solo scarico.

Poniamo mente, però, sul fatto che tale direttiva si inserisce in un complesso di norme e non è l'unica « legge europea » relativa alla protezione delle acque.

Dobbiamo anche notare che la citata direttiva fissa i contenuti essenziali della autorizzazione allo scarico che debbono essere integralmente accolti nella legge italiana e che in parte non sono nemmeno stati presi in considerazione dalle leggi approvate da dieci anni a questa parte.

Tali punti essenziali sono:

1) l'autorizzazione deve contenere limiti sia per le concentrazioni, sia per le quantità totali di ogni sostanza che possono essere scaricate in un dato intervallo di tempo;

2) l'autorizzazione non può essere permanente, deve essere quindi limitata nel tempo, con possibilità di rinnovo, ma con una procedura per il rilascio dell'autorizzazione iniziale;

3) l'autorizzazione deve contenere valori diversi per le concentrazioni e per le quantità scaricabili in un certo intervallo di tempo, variabili con la stagionalità della ricettività del corpo idrico.

Un secondo punto importante relativo alle autorizzazioni è che esse debbono essere rilasciate per tutte le attività inquinanti con procedure differenziate eventualmente raggruppate per attività che abbiano un qualche grado di affinità tra di loro.

La situazione attuale è caratterizzata dal fatto che le successive modifiche della legge n. 319 del 1976 hanno portato a mettere assieme attività disparate, sempre nella direzione di assimilare attività più inquinanti ad attività meno inquinanti favorendo, quindi, tali attività più inquinanti perché si applicano le norme valide per quelle meno inquinanti.

In particolare, le attività agricole, che sono fortemente inquinanti nel caso dell'uso elevato, a volte forsennato, di pesticidi e fertilizzanti chimici, sono state « declassate » come tipologie di scarico.

È evidente, invece, che si dovrà tener ben distinte le attività per il tipo e la pericolosità degli scarichi e dare alle autorizzazioni un contenuto differente basato su una diversa pericolosità degli scarichi.

Non possiamo ammettere che gli scarichi industriali, agricoli, civili, vengano confusi dalla legislazione.

Un problema nasce anche dalla destinazione degli scarichi e, infatti, tra acque superficiali, acque sotterranee, fognature, che debbono, anche secondo la direttiva CEE 464/76, essere trattati in modo differente bisogna chiarire assai meglio non solo le disposizioni, ma anche i controlli.

Un altro punto relativo alle autorizzazioni riguarda il comportamento delle autorità che rilasciano le autorizzazioni a

fronte di una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di non peggiorare la qualità delle acque e, anzi, per imboccare la strada del risanamento e del miglioramento della qualità dell'ambiente, occorre che, nelle situazioni più critiche, il rilascio della nuova autorizzazione possa provocare la modifica delle quantità scaricate per dati intervalli di tempo e, eventualmente, delle concentrazioni contenute nelle autorizzazioni già in vigore per scarichi nello stesso corpo idrico.

Ciò si può fare dato che le autorizzazioni debbono essere temporanee (in ossequio alla direttiva CEE) e quindi alla scadenza di ogni autorizzazione si può procedere alla ridefinizione delle concentrazioni e delle quantità totali annue di scarico, fermo restando un intervento anche immediato qualora le nuove richieste di autorizzazione abbiano carattere di particolare urgenza.

Un altro punto cruciale, trascurato del tutto dalla normativa in vigore, è la misura, estesa e penetrante, dei dati ambientali e la creazione di una banca dati locale, connessa con una banca dati nazionale.

La banca dati nazionale può essere un organo burocratico e quindi non può essere un ufficio ministeriale, ma deve essere all'interno di organi tecnici dello Stato che assicurino anche la presenza all'utilizzo di collegamenti interdisciplinari.

È per questo che proponiamo, come sedi della banca dati nazionali, l'Istituto superiore di sanità (ISS) per quanto riguarda i dati sulle acque interne e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP), per quanto riguarda i dati relativi al mare.

Proponiamo anche un organo tecnico di collegamento permanente tra questi due Istituti di Stato e l'aumento, contenuto ma significativo, dei rispettivi organici per assicurare le necessarie risorse umane da destinare alla banca dati nazionale.

È abbastanza evidente che un'azione di risanamento e di miglioramento della qualità dei corpi idrici richiede che si possa misurare e controllare la qualità delle acque.

La legge n. 319 del 1976 non ha trattato tale problema e le leggi che l'hanno seguita hanno stabilito dei punti generici e non operativi.

Ad esempio, la legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978 ha dato al Servizio sanitario nazionale il compito, in sede decentrata (unità sanitarie locali e presidi multizonali di prevenzione), di controllo ambientale, ma non si è innescato alcun procedimento di costruzione *ex novo* o di espansione dell'esistente per permettere di dare pieno significato all'azione di risanamento dei corpi idrici.

La proposta di legge che abbiamo qui formulato punta, con assoluto realismo, sulla rivalutazione delle competenze e delle responsabilità delle province anche per quanto riguarda interventi e strutture tecniche.

Si dovranno valorizzare tutte le tecniche moderne, inclusa la fotografia aerea.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge contiene la disposizione che deve portare alla emanazione del testo unico sulle acque, ciononostante essa contiene anche disposizioni che anticipano i problemi legati all'uso plurimo delle acque stesse.

L'uso plurimo delle acque, con autorizzazioni per ogni soggetto titolare di uno solo degli usi, produce il sinergismo tra i differenti usi con esaltazione delle caratteristiche inquinanti.

È chiaro che in presenza di uso plurimo prende ancor più vigore l'esigenza di interventi pubblici che gestiscono un dato corpo idrico sotto tutti gli aspetti.

La nuova legge non potrà che affermare questa necessità sempre secondo una ottica che non può essere tecnicistica, ma di controllo politico il più possibile decentrato.

Altro punto qualificante riguarda l'incentivazione del recupero e del riciclaggio delle acque.

La incentivazione del recupero e del riciclaggio può avvenire non solo attraverso interventi finanziari, ma utilizzando la leva fiscale della tassazione sugli scarichi.

Come noto, gli scarichi vengono tassati, per la verità, in Italia, in modo molto blando, in ossequio a una lettura letterale del principio « chi inquina paga ».

Si deve però notare che l'applicazione italiana è che, stabilite le concentrazioni massime ammissibili di inquinanti (senza le quantità massime stagionali, senza la variabilità stagionale delle concentrazioni e della quantità), la tassa è predeterminata.

Altri paesi, tra cui il Giappone, fissano le tabelle di concentrazione massime e di quantità massime scaricabili e, però, calibrano la tassa su quanto uno chiede di scaricare (sempre al disotto delle tabelle che rappresentano limiti invalicabili).

Se si chiede di scaricare a valori subito al disotto di quelli delle tabelle la tassa è estremamente elevata e diminuisce, invece, anche drasticamente, se ci si impegna a tenersi molto al disotto delle tabelle.

Tanto più si scende rispetto alle tabelle, tanto più cala la tassa.

La progressività della tassa è tale che è conveniente investire, sia negli impianti di depurazione, sia nella messa in opera di cicli di lavorazione con minori scarichi inquinanti.

Il regime fiscale deve analogamente incentivare una gestione ecologicamente corretta dei fanghi e di altri rifiuti.

Un punto rilevante riguarda le norme penali.

La legge n. 319 del 1976 non ha, di fatto, condotto a condanne sostanziali anche in casi clamorosi di inquinamento delle acque.

Occorre, quindi, rivedere tale materia in particolare introducendo la definizione esplicita del reato di inquinamento e non solo le norme contro la violazione delle autorizzazioni allo scarico.

Onorevoli colleghi, questa lunga esposizione iniziale ci è apparsa necessaria per chiarire ogni lato del problema.

Per quanto riguarda i contenuti degli articoli della proposta di legge che sottoponiamo alla vostra considerazione vale quanto segue.

*Articolo 1.* — Si introducono, nelle competenze dello Stato previste dall'attuale normativa, tutte le parti relative alla autorizzazione che sono richieste dalla direttiva CEE 464/76, nonché l'intero sistema di agevolazioni fiscali.

*Articolo 2.* — Si danno alle regioni competenze per restringere i limiti di accettabilità e le quantità totali annue di inquinanti che possono essere scaricate, ponendo così le basi per interventi regionali di salvaguardia mirati alle particolarità locali.

Si introduce, inoltre, la valutazione dell'impatto ambientale degli scarichi, dando così una attuazione anche alle disposizioni CEE in tale materia.

*Articolo 3.* — Si responsabilizzano le province come soggetti attivi del controllo degli scarichi.

In accordo con il contenuto della direttiva CEE 464/76 si introduce una tabella D delle quantità massime di inquinanti mensili ed annue scaricabili in corpi idrici di differente tipologia.

*Articolo 4.* — Vengono modificate, in quanto attribuite ad altri soggetti pubblici, le competenze dei comuni.

*Articolo 5.* — Si stabiliscono i contenuti delle autorizzazioni allo scarico armonizzandoli completamente con quanto previsto dalla direttiva CEE 464/76, secondo quanto indicato in questa relazione.

In particolare:

a) la durata delle autorizzazioni è stabilita in 5 anni;

b) si introduce la possibilità di ridefinire gli scarichi in sede di rinvio delle autorizzazioni;

c) si introduce per le nuove autorizzazioni e in occasione dei rinnovi quinquennali delle autorizzazioni, la nozione di valutazione di impatto ambientale degli scarichi.

*Articolo 6.* — Si dispone l'obbligo di strumentazione di misura agli scarichi, passo necessario per poter eseguire un efficiente controllo dell'ambiente.

*Articolo 7.* — Si dà disposizione per costruire a livello centrale, presso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, opportunamente potenziati nei rispettivi organici, la banca dati nazionale sull'inquinamento idrico.

*Articolo 8.* — Si pone su basi concrete la formazione dei piani regionali di risanamento delle acque.

*Articolo 9.* — Si crea lo strumento per fissare le agevolazioni fiscali, relative a tutto quanto previsto dall'articolo 1 in tale materia.

*Articolo 10.* — Fornisce alle amministrazioni provinciali gli strumenti necessari per espandere o costruire le strutture che sono necessarie per il catasto degli scarichi e per i controlli e le banche dati locali.

*Articolo 11.* — Indica le attribuzioni e compiti delle strutture di cui al precedente articolo 11.

*Articolo 12.* — Fissa l'organico delle strutture di cui al precedente articolo 11.

*Articolo 13.* — Fissa l'organico dei consorzi e delle aziende speciali previsti da tutta la normativa.

*Articolo 14.* — Fissa le norme per la concessione dei mutui alle amministrazioni provinciali ai fini dell'approvvigionamento delle attrezzature delle strutture di cui al precedente articolo 11.

*Articolo 15.* — Fissa l'aumento dei trasferimenti ordinari alle province da parte del Ministero dell'interno per fare fronte

ai nuovi compiti ad esse assegnati dalla presente legge.

*Articolo 16.* — Delega il Governo a emanare il testo unico delle norme a tutela delle acque.

*Articolo 17.* — Quantifica le necessità finanziarie e indica la relativa copertura.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I

NUOVE COMPETENZE IN MATERIA  
DI INQUINAMENTO DELLE ACQUE

## ART. 1.

*(Competenze dello Stato).*

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aggiunte le seguenti lettere:

« f) l'indicazione dei limiti di accettabilità complessiva e quantità totale annua per ogni inquinante delle acque in cui confluiscono gli scarichi, in relazione agli usi cui è destinato il corpo idrico recettore, così come stabilito dal Piano nazionale di risanamento delle acque, in riferimento ai piani regionali di risanamento, nonché in relazione allo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici stessi;

g) l'indicazione dei criteri per l'adozione dei sistemi di controllo e di registrazione automatici per i corpi idrici;

h) l'indicazione delle agevolazioni fiscali per le imprese che utilizzano sistemi di riciclaggio dei fanghi e di abbattimento delle concentrazioni e quantità totali per anno di inquinanti negli scarichi intervenendo sui cicli produttivi, sulle materie prime e sui prodotti finali;

i) la rilevazione fotografica, anche aerea, dello stato di inquinamento dei corsi idrici da effettuarsi preferibilmente con l'ausilio delle autorità pubbliche ».

2. Le competenze di cui al presente articolo devono essere esercitate entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto congiunto del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità è emanata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la

tabella C da allegare alla legge 10 maggio 1976, n. 319, che contiene le definizioni degli inquinanti con la relativa ecotossicità, la capacità ricettiva annua dei corpi idrici opportunamente classificati, avendo riguardo alle interazioni tra gli inquinanti e agli usi a cui sono destinate le acque dei corpi idrici.

4. Ogni inquinamento non previsto dalle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976 è classificato nella massima classe di ecotossicità.

#### ART. 2.

*(Competenze delle regioni).*

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 sono aggiunte le seguenti lettere:

« f) l'indicazione dei limiti di accettabilità complessiva e di quantità totale di inquinanti per anno delle acque regionali in cui confluiscono gli scarichi, qualora siano più restrittivi di quelli stabiliti dallo Stato;

g) la determinazione per zone dei limiti di accettabilità e di quantità totale di inquinanti per anno per i singoli scarichi, tali da consentire il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, lettera f), ovvero di cui alla lettera f) del presente articolo;

h) la valutazione di impatto ambientale dovuto agli scarichi;

i) la individuazione dei siti di installazione dei dispositivi di misura e registrazione automatica per i corpi idrici ».

2. La competenza di cui alla lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge n. 319 del 1976, aggiunta dal precedente comma 1, deve essere esercitata entro tre mesi dall'individuazione dei limiti complessivi di accettabilità e alle quantità totali di inquinamenti per anno, complessivi stabiliti dallo Stato. Ove tale competenza non venga esercitata nei termini, le autorità di controllo si atterranno ai limiti di accettabilità e alle quantità totali di inquinanti per anno, complessivi stabiliti dallo Stato.

## ART. 3.

*(Competenze delle province).*

1. All'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aggiunte le seguenti lettere:

« c) il controllo degli scarichi pubblici e privati, per quanto attiene ai limiti complessivi di accettabilità, e alle quantità totali di inquinanti per anno, di cui alle tabelle allegate alla presente legge;

d) il controllo sul rispetto dei limiti complessivi di accettabilità e delle quantità totali di inquinanti per anno, delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo e nel sottosuolo;

e) la relazione annuale sullo stato di efficienza e funzionalità degli impianti di depurazione;

f) l'installazione e la verifica di dispositivi di misura e di registrazione automatica per i corpi idrici;

g) il controllo degli scarichi pubblici o privati per quanto attiene ai limiti di accettabilità e alle quantità totali di inquinanti per anno ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, articolo 2 della presente legge;

h) il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, anche mediante installazione, manutenzione e gestione, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, della rete regionale degli inerenti dispositivi di controllo, nonché l'accatastamento ed elaborazione dei relativi dati;

i) il catasto di tutti gli scarichi idrici, pubblici e privati, ovunque recapitanti, nel rispetto dei criteri generali e delle metodologie di cui al primo comma, lettera g), dell'articolo 4 e secondo le direttive impartite dalla regione;

l) il catasto dei dati relativi alle opere costituenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione;

m) il controllo degli scarichi pubblici e privati nei corpi d'acqua superficiali, nonché il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature sul suolo e nel sottosuolo;

n) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;

o) il controllo del rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde;

p) il controllo dello smaltimento dei liquami zootecnici sul suolo adibito ad usi agricoli;

q) i controlli connessi con gli adempimenti di cui alle precedenti lettere l) e m). I dati di catasto sono messi a disposizione di tutti i soggetti pubblici che comunque abbiano interesse ad acquisirli ».

#### ART. 4.

*(Competenze dei comuni).*

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, è abrogato.

## CAPO II

### AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

#### ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 è sostituito dai seguenti:

« Gli scarichi non possono determinare il superamento dei limiti di accettabilità complessivi e delle quantità totali

di inquinanti per anno stabiliti nelle tabelle A, C, D allegate alla presente legge di cui all'articolo 2, lettera *f*).

Gli scarichi in attività precedentemente all'entrata in vigore della presente legge devono essere autorizzati dall'organo di controllo entro tre mesi dalla determinazione per zone dei limiti di accettabilità complessiva da parte delle regioni. In mancanza di questa, entro tre mesi dalla individuazione sostitutiva da parte dello Stato.

Gli scarichi successivi all'entrata in vigore della presente legge e quelli per cui si procede al rinnovo ogni cinque anni della autorizzazione, devono essere sottoposti a una valutazione di impatto ambientale che verifichi il non superamento dei limiti di accettabilità complessivi e delle quantità totali di inquinanti per anno delle acque e che stabilisca un ordine di priorità nelle autorizzazioni tra più scarichi nello stesso corpo idrico.

Ogni cinque anni tutti gli scarichi sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale e possono ottenere l'autorizzazione alla continuazione dell'attività solo ove siano in regola con le indicazioni prescritte nella valutazione stessa.

L'autorizzazione allo scarico e l'autorizzazione quinquennale alla continuazione dello scarico devono contenere limiti sia per le concentrazioni, sia per le quantità totali di ogni sostanza che può essere scaricata in un dato intervallo di tempo. Le autorizzazioni devono contenere valori diversi di accettabilità per le concentrazioni e per le quantità scaricabili in un certo intervallo di tempo, variabili con la stagionalità della ricettività dei corpi idrici.

In ogni caso, non possono essere concesse autorizzazioni per i singoli scarichi che superino i limiti stabiliti dalle tabelle A, C e D della presente legge.

I limiti complessivi di accettabilità degli scarichi, così come definiti dalle presenti norme, dovranno essere adeguatamente pubblicizzati, a cura dell'autorità che li ha definiti, su almeno cinque quotidiani di diffusione nazionale ».

CAPO III  
CONTROLLI SULLO STATO  
DELLE ACQUE

ART. 6.

1. Ogni scarico deve essere munito di misuratore automatico delle concentrazioni allo scarico con campionamento e registrazione ogni 30 minuti e registrazione del superamento dei limiti delle tabelle A, C e D della legge 10 maggio 1976, n. 319, limitatamente al pH, alla temperatura, il BOD; con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità potranno essere determinati altri parametri o indicatori ambientali da assoggettare a campionamento e registrazione, eventualmente con diversa periodicità.

ART. 7.

1. L'elaborazione dei dati sulle acque è affidata all'Istituto superiore di sanità e, per i dati in ambiente marino, all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.

2. Tali istituti hanno il compito di raccogliere i dati rilevati dagli organi territoriali e classificarli compiendo anche indagini statistiche. Curano inoltre la mappa fotografica aerea dei corpi idrici e la restituzione secondo una cartografia tematica dei dati dei corpi idrici.

3. Per l'espletamento di questi compiti aggiuntivi l'organico dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima è incrementato del dieci per cento per le categorie tecniche e del cinque per cento per le categorie amministrative.

4. Ogni regione ed ogni provincia istituiscono un servizio tecnico con le medesime finalità descritte nel comma precedente, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

5. Tutti i dati raccolti dai servizi di cui ai commi precedenti sono pubblici e ogni cittadino ha diritto di venirne a conoscenza.

6. Stato e regioni diffondono annualmente sia opuscoli e libri informativi generali da distribuire gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta, sia supporti elettronici a puro rimborso dei costi del supporto e della trascrizione.

7. Ogni cittadino può richiedere agli organi di controllo, previo rimborso delle spese senza oneri aggiuntivi, l'analisi di qualsiasi corpo idrico.

#### ART. 8.

1. L'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — 1. Le province provvedono a rilevare, organizzare in catasto ed elaborare i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:

a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni, derivazioni e scarichi.

2. I dati sono utilizzati dalle regioni per la redazione e l'aggiornamento dei rispettivi piani di risanamento delle acque e vengono inviati al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 per la redazione del piano generale di risanamento delle acque.

3. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, debbono installare ed assicurare permanentemente il buon funzionamento di idonei strumenti per la misura dei quantitativi di acqua prelevati, denunciando annualmente gli stessi alle province nonché ai consorzi competenti al controllo dei relativi scarichi. I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo sono tenuti esclusivamente a presentare la denuncia di cui al presente comma.

4. Le autorità competenti per il controllo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo e il campionamento automatico degli scarichi medesimi. Le relative spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

5. I dati aggregati sono trasmessi annualmente all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima per l'elaborazione dei dati e delle mappe nazionali. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima istituiscono un comitato di coordinamento per la gestione ed elaborazione dei dati e la diffusione delle relative informazioni anche su supporto magnetico ».

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI FISCALI

###### ART. 9.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato di cui all'articolo 3 della legge n. 319 del 1976 e successive integrazioni e modificazioni, fissa agevolazioni fiscali nei confronti dei titolari delle imprese che usano, quale sistema di smaltimento, il riciclaggio dei fanghi.

2. Tale Comitato fissa altresì tutte le altre agevolazioni di cui all'articolo 2, lettera h) aggiunta dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

#### CAPO V

##### STRUTTURE TERRITORIALI DI CONTROLLO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

###### ART. 10.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e comunque con effetto dal 1° gennaio 1987 le amministra-

zioni provinciali assicurano l'organizzazione di strutture amministrative, tecniche e di vigilanza per l'esercizio delle attribuzioni di propria competenza in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. L'avvenuta attivazione delle strutture di cui al comma precedente è certificata dalla regione a domanda delle amministrazioni provinciali interessate. A far tempo dalla data di detta certificazione cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319. A partire dalla stessa data cessano altresì di avere applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 7, primo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615, e nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per la parte che attribuisce alle province la facoltà di avvalersi, per i controlli tecnici, di strutture esterne.

#### ART. 11.

1. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 10 svolgono:

a) attività tecnico-amministrativa per le funzioni di prevenzione e controllo;

b) attività di supporto tecnico e consulenza agli enti locali in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua e di smaltimento dei rifiuti;

c) i controlli analitici sulle fonti di inquinamento;

d) il rilevamento continuo e sistematico delle caratteristiche ambientali;

e) attività integrativa di supporto tecnico e consulenza nei confronti delle strutture tecniche operative comunali e consorziali di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge;

f) attività ispettiva continua sul territorio provinciale.

2. Nell'ambito delle direttive impartite dall'amministrazione provinciale le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 10 godono di autonomia operativa e funzionale nella predisposizione dei programmi di lavoro e di intervento.

3. Ciascuna provincia organizza un gruppo di pronta reperibilità composto di operatori delle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 10 dotati delle figure professionali necessarie per assicurare interventi intesi a fronteggiare situazioni di emergenza comportanti pericoli per l'ambiente. La composizione del gruppo, i relativi responsabili e le modalità per richiederne l'attivazione sono comunicati al presidente della giunta regionale, ai sindaci, ai presidenti dei consorzi e delle aziende interessate, nonché al prefetto, che provvede a diramare tali informazioni agli organi di pronto intervento e di pubblica sicurezza dello Stato. In caso di modificazioni le comunicazioni devono essere tempestivamente aggiornate.

4. Gli operatori delle strutture tecniche di cui all'articolo 10 hanno libero accesso alla proprietà pubblica e privata per l'esecuzione delle funzioni previste dalla presente legge e possono raccogliere quanto necessario all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa. A tal fine detti operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal presidente dell'amministrazione provinciale.

5. Agli addetti alla vigilanza, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dalla presente legge, può essere attribuita, da parte del prefetto, su proposta del presidente della giunta provinciale, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

#### ART. 12.

1. L'organico delle strutture di cui all'articolo 10 è fissato sulla base dei seguenti parametri cumulativi:

a) in rapporto alla popolazione, una unità ogni sessantamila abitanti;

b) in rapporto alla superficie territoriale, una unità ogni trecento chilometri quadrati;

c) in rapporto alle attività economiche, una unità ogni cinquemila addetti, appartenenti ai rami da zero a sei compreso, del sesto censimento generale ISTAT 1981 dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

2. In ogni provincia il numero minimo di addetti alle strutture di cui all'articolo 10 non può essere inferiore alle venticinque unità. L'organico è ripartito tra servizi amministrativi, tecnici e di vigilanza in ragione, rispettivamente, del 20 per cento, del 40 per cento e 40 per cento.

3. Le strutture tecniche prevedono laureati in biologia, chimica, fisica, geologia, ingegneria, matematica e scienze naturali.

4. Le amministrazioni provinciali, ai fini dell'organizzazione delle strutture, provvedono ad adeguare le rispettive piante organiche, utilizzando prioritariamente le vacanze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le deliberazioni di approvazione delle piante organiche rideterminate ai sensi del comma precedente non sono sottoposte alla approvazione della commissione centrale per la finanza locale.

6. In sede di prima applicazione le amministrazioni provinciali si avvalgono, oltre che di personale proprio adibito all'espletamento di compiti di controllo e vigilanza ambientale, del personale di cui al contingente unico regionale previsto dall'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138. Entro quindici giorni dall'approvazione di cui al precedente comma, le amministrazioni richiedono alla regione l'assegnazione di tale personale, che abbia qualifiche uguali o equiparabili a quelle previste.

7. A tali fini, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche può presentare domanda irrevocabile di trasferimento alle amministrazioni provinciali per essere assegnato, con vincolo di desti-

nazione e con livello funzionale retributivo non inferiore a quello posseduto nelle amministrazioni stesse, alle strutture di cui all'articolo 10. Il trasferimento diviene operante entro trenta giorni dalla data della certificazione di cui al secondo comma del predetto articolo.

8. Per le medesime finalità, espletate le procedure di cui ai precedenti commi, le amministrazioni provinciali provvedono, entro un anno dalla data di tale espletamento, a bandire concorsi per la copertura delle eventuali residue disponibilità di posti.

#### ART. 13.

1. I consorzi e le loro aziende speciali si avvalgono, per la gestione dei servizi di cui alla legge n. 319 del 1976, del personale trasferito dai rispettivi comuni, del personale aggiunto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, come integrate dalle disposizioni della legge 16 maggio 1984, n. 138, e collocato in ruolo soprannumerario, che abbia qualifiche uguali o equiparabili a quelle previste dalla pianta organica, nonché del personale dei consorzi comunali esistenti, che debbono essere sostituiti dai consorzi obbligatori di cui all'articolo 1.

2. La commissione centrale per la finanza locale, nell'esaminare ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, gli organici dei consorzi e delle eventuali aziende speciali, tiene rispettivamente conto dei seguenti elementi:

a) per i servizi di fognature, collettamento e depurazione delle acque: del rapporto tra chilometraggio della rete fognante e popolazione usufruente il servizio; della percentuale del centro urbano servito; del numero di chilometri di rete per addetto; del numero di nuclei familiari esistenti per chilometro di rete; del numero e del tipo di impianti di depurazione esistenti; della spesa per addetto per singolo impianto di depurazione; del rapporto popolazione addetti;

b) per i servizi di acquedotto: del numero di chilometri di rete per addetto; della percentuale del centro urbano servito; della media di acqua venduta per abitante; del numero di utenti per chilometro di rete; del rapporto popolazione addetti; del rapporto nuclei familiari utenti.

#### ART. 14.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alle amministrazioni provinciali per l'acquisto delle attrezzature tecniche delle strutture di cui all'articolo 15. Per detti mutui sono applicabili le norme concernenti i finanziamenti concessi dal Fondo investimenti e occupazione (FIO).

#### ART. 15.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad aumentare alle province i trasferimenti ordinari:

a) di lire 20 milioni annui per ciascuna amministrazione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle strutture di cui all'articolo 10;

b) di lire 25 milioni annui per ciascun addetto, con decorrenza dal mese in cui sono coperti con assunzione i posti d'organico esistenti o quelli ristrutturati a norma dell'articolo 12 della presente legge.

2. Il Ministro dell'interno è altresì autorizzato a trasferire dai comuni alle province interessate contributi erariali corrispondenti alle spese del personale trasferito.

### CAPO VI

#### DELEGA AL GOVERNO

#### ART. 16

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, con decreto avente forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

il testo unico delle norme per la tutela delle acque dall'inquinamento e per lo smaltimento dei rifiuti.

2. Il decreto è emanato su proposta del Ministro per l'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, per gli affari regionali, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, il Governo procede all'emanazione del decreto.

3. Il testo unico deve armonizzare le disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti contenute nella presente legge e nella normativa indicata nell'allegato primo, modificandole se necessario per adeguarle alle direttive comunitarie.

## CAPO VII

### NORME FINALI

#### ART. 17.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1987 e 100.000 milioni per l'anno 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai fini della costituzione delle strutture dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica

e tecnologica applicata alla pesca marittima previste dall'articolo 7 della presente legge i capitoli di spesa dell'Istituto superiore di sanità destinati alla copertura delle spese per il personale sono aumentati di lire 2 miliardi, il capitolo di spesa per la ricerca scientifica è aumentato di lire 1 miliardo, il capitolo di spesa per il funzionamento di lire 500 milioni, il capitolo di spesa per la gestione dei sistemi di trasmissione dati e di informazione di lire 100 milioni, il capitolo di spesa per missioni nel territorio nazionale di lire 100 milioni e il capitolo di spesa per missioni all'estero è aumentato di lire 50 milioni. Tutti questi aumenti sono relativi all'anno 1987.

4. Il contributo dello Stato all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima è aumentato, per l'anno 1987, di lire 500 milioni.

5. I concorsi per il personale dei due istituti possono essere indetti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.